

Audizione 5° Commissione Senato della Repubblica Programmazione economica e bilancio

"Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione". A.S. 1133

NOTA UPI

Roma, 20 maggio 2024

1. LE PRINCIPALI FINALITA' DEL DL 60/2024

Il Disegno di legge AS 1133 di "Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione" è stato assegnato in sede referente alla V Commissione Programmazione economica e Bilancio del Senato della Repubblica.

Si articola in tre parti:

- 1. La governance per l'utilizzo delle risorse (art. 1-15);
- 2. Misure che attuano una serie di iniziative (art. 16-35);
- 3. Previsioni su PNRR (art. 36-37).

Il decreto in esame è diretto a dare attuazione alla riforma 1.9.1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, secondo cui entro il primo trimestre del 2024 l'Italia dovrà disporre di una legislazione nazionale che individui, nel quadro dell'accordo di partenariato e per tutti i programmi in corso, le modalità necessarie per accelerare e migliorare l'attuazione della politica di coesione (2021-2027), con un approccio orientato al risultato

A tal fine il Decreto individua i seguenti settori strategici:

- risorse idriche;
- infrastrutture per il rischio idrogeologico e la protezione dell'ambiente;
- rifiuti;
- trasporti e mobilità sostenibile;
- energia;
- sostegno allo sviluppo e all'attrattività delle imprese, anche per le transizioni digitale e verde.

Un ruolo centrale per l'attuazione della politica di coesione viene affidato alla Cabina di regia per il Fondo Sviluppo e Coesione di cui all'art. 3, integrata di ulteriori componenti, quale sede di confronto tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, cui vengono attribuite le seguenti funzioni:

- coordinamento tra interventi nazionali e regionali di coesione europea; promozione della complementarietà tra interventi PNRR, di coesione europea, e di accordi di coesione;
- verifica delle attività di monitoraggio svolte dal DIPCoe, limitatamente agli interventi prioritari indicati all'articolo 4;
- definizione delle priorità della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'UE.

2. I PRINCIPALI ARTICOLI CHE NECESSITANO UNA MODIFICA NORMATIVA

Nei 7 anni del ciclo di programmazione 2021-2027, grazie all'azione complementare che deriverà dall'utilizzo di fondi strutturali, cofinanziamento nazionale e FSC, l'Italia potrà contare su **risorse per circa 150 miliardi di euro**.

Tuttavia, se si esamina lo stato dell'avanzamento della spesa, da quanto emerge dal Sistema Nazionale di Monitoraggio per la Programmazione 2021-2027, al 31 dicembre 2023, rispetto alle risorse complessivamente programmate, risulta un avanzamento del 5,82% in termini di impegni e dello 0,73% in termini di pagamenti. L'importo degli impegni e dei pagamenti comprende sia la quota UE sia la quota nazionale riferiti ai programmi (impegni e pagamenti ammessi).

Il Provvedimento, dunque, si pone l'obiettivo strategico di incrementare l'efficienza della politica di coesione, accelerando la spesa il cui avanzamento ad oggi è praticamente nullo. Obiettivo che l'Unione delle Province d'Italia condivide pienamente.

Tuttavia, proprio questo obiettivo rischia di essere vanificato da una impostazione eccessivamente centralistica del provvedimento, che esclude il coinvolgimento reale del sistema degli enti locali sia nella fase di programmazione che di gestione delle politiche di coesione.

<u>Quanto evidenziato rivela in particolare dagli artt. 3 e 4.</u>

In particolare, l'esclusione di rappresentanti delle Province dalla Cabina di regia prevista all'articolo 3, sede che ha un ruolo centrale di governo e impulso del sistema, è non solo ingiustificata ma anche controproducente ai fini del miglioramento della gestione delle politiche di coesione e delle risorse corrispondenti.

È di tutta evidenza che sono infatti gli enti locali, comprese le Province, i soggetti che avranno il compito di realizzare gli interventi programmati.

Si fa presente che la proposta di inserire i rappresentanti di UPI in seno alla Cabina di regia era già stata presentata in sede di esame del DL 124/2023 (anch'esso finalizzato a promuovere una efficace utilizzazione delle risorse nazionali ed europee in materia di coesione) e nel corso di confronto in Conferenza Unificata il Governo aveva manifestato ampia disponibilità ad integrare la Cabina di regia in tal senso.

All'art. 4, che disciplina le modalità di individuazione degli interventi prioritari nei settori strategici della politica di coesione europea, emerge invece chiaramente il ruolo esclusivo delle Regioni nella selezione degli interventi nell'ambito degli obiettivi dei programmi per ciascuno dei settori strategici individuati, senza nessun coinvolgimento degli enti locali che operano sul territorio e che saranno soggetti attuatori degli interventi. Fermo restando – ma occorre ribadirlo chiaramente – che i soggetti attuatori sono le istituzioni cui è affidata la gestione del patrimonio oggetto di intervento.

Ulteriore questione che l'Unione Province d'Italia pone all'attenzione della Commissione è relativa all'art. 2, che nell'individuare i settori strategici oggetto della riforma della politica di coesione, esclude alcuni temi essenziali per lo sviluppo territoriale.

Per questo l'Unione delle Province d'Italia chiede di includere tra i settori strategici:

- gli interventi per **la messa in sicurezza del patrimonio viario provinciale** nel settore relativo alle infrastrutture per il rischio idrogeologico e la protezione dell'ambiente. Tale richiesta è confortata dal fatto che le Province sono titolari di oltre 100.000 km di rete viaria extraurbana, comprensivi di 30.000 ponti, viadotti e gallerie, che costituiscono il tessuto connettivo delle aree interne del nostro Paese;
- gli interventi di **promozione della trasformazione digitale** complementari a quelli previsti nel PNRR, che consentano di **coinvolgere quei soggetti istituzionali, come le Province, che finora sono stati esclusi dai processi**;
- la riqualificazione delle infrastrutture scolastiche per la messa in sicurezza e l'efficientamento energetico degli edifici, che lo stesso Accordo di Partenariato prevede tra le misure necessarie per il miglioramento dell'approccio educativo e dell'integrazione nelle comunità territoriali.

Vi è poi il tema **del rafforzamento della capacità amministrativa**, che è stato più volte oggetto di richiesta dell'Unione delle Province d'Italia sui vari provvedimenti relativi al PNRR e alla Politica di coesione.

L'articolo 6 - che prevede disposizioni di rafforzamento della capacità amministrativa e stabilisce che il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri ponga in essere specifiche azioni finalizzate al rafforzamento della capacità amministrativa e al supporto tecnico-specialistico dei soggetti e degli organismi di attuazione e coordinamento delle politiche di coesione - deve essere la sede per trovare soluzione a questa problematica.

Deve dunque essere chiaramente indicato nel testo che le azioni introdotte dovranno vedere come principali beneficiari gli enti locali, in particolare le Province, che possono fornire anche funzioni di servizio a supporto dei Comuni del territorio.

Quanto al Fondo relativo alla perequazione infrastrutturale per il Mezzogiorno previsto all'art.11 di circa 700 milioni di euro (100 milioni per ciascuna annualità dal 2027 al 2033), per interventi coerenti con le priorità indicate nel piano strategico della Zes Unica che possono consistere nella realizzazione di nuove strutture o nel recupero del patrimonio pubblico esistente, si chiede di specificare che, nell'individuazione degli interventi da finanziare, sia considerata essenziale la centralità delle proposte degli enti locali.

Infine, nell'ambito del Titolo II del provvedimento, che prevede ulteriori disposizioni in materia di PNRR, si chiede la definizione di interventi su alcune questioni non risolte nel DL 19/2024, su cui è essenziale porre massima attenzione, a partire dal rallentamento dei flussi di pagamento degli interventi.

Al riguardo si segnala la necessità di velocizzare le procedure per la validazione dei dati finanziari caricati dai soggetti attuatori su Regis in merito alle rendicontazioni per sbloccare i pagamenti dei SAL. Si evidenzia infatti che molti progetti delle Province sono in una fase avanzata e gli enti hanno caricato rendicontazioni per SAL su cui da mesi non hanno avuto riscontro. Per fluidificare i flussi finanziari, si ritiene opportuno prevedere un termine entro cui le amministrazioni centrali devono validare i dati inseriti dai soggetti attuatori (30 giorni) per poter autorizzare il pagamento delle spese rendicontate. In questo senso deve trovare attuazione l'art. 44 del D.L. 66/2014 come modificato dal D.L. 19/2024 recante norme di accelerazione

dei progetti del PNRR e rubricato "Tempi di erogazione dei trasferimenti fra pubbliche amministrazioni". Si rammenta che il ritardo nell'erogazione delle somme richieste in base alle rendicontazioni incide negativamente sull'equilibrio di cassa degli enti attuatori e, a cascata, sulla tempestività dei pagamenti in base alle direttive Europee. Il rispetto di tali tempi, come noto, è oggetto di apposita riforma abilitante del PNRR.

3. Le proposte e le richieste delle Province

Sulla base delle precedenti considerazioni, si avanzano alcune significative proposte che auspichiamo possano essere recepite in Parlamento e che saranno presentate sotto forma di emendamenti puntuali al testo:

- 1. integrare con i rappresentanti delle Province la Cabina di Regia del FSC che ha un ruolo centrale nella gestione delle politiche di coesione;
- 2. inserire tra i settori strategici oggetto della riforma anche la messa in sicurezza della rete viaria provinciale, la riqualificazione delle infrastrutture scolastiche, la transizione digitale dei territori;
- 3. prevedere la consultazione delle Province in tutti i processi di selezione degli interventi da finanziare (interventi prioritari art. 4, fabbisogno per rafforzamento capacità amministrativa art. 6, interventi Fondo perequazione infrastrutturale per il Mezzogiorno art. 11);
- 4. introdurre misure adeguate allo scopo di velocizzare i pagamenti SAL degli interventi PNRR.